

N. 10 R.G. notizie di reato
N. 10 R.G. G.I.P.

1
INVESTITI DI CANCELLERIA per
2,60
fr

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
(artt. 127, 134 e segg., 549 c.p.p.)

L'anno **2011** il mese di **febbraio** il giorno **21** ore 12,18 in Tribunale Tolmezzo stanza GIP piano
2°

relativamente al procedimento n. 10/10 GIP

nei confronti di [redacted]

per il reato come in atto

innanzi al Giudice **dott. L. Massarelli**

assistito per la redazione del presente verbale dal Cancelliere

Il Cancelliere **B3**
Dott.ssa Totis Manila

che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _____)

sig. _____ espressamente autorizzato, in Camera di

Consiglio sono comparsi:

Il Pubblico Ministero non è pres.

le seguenti altre parti _____

nonché _____

Si dà atto che il Sig. (generalità) [redacted] [redacted] non è pres.

assistito dal difensore di fiducia o di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. Avv/Dott. G. Di Bi,

[redacted] Tolmezzo, di fid, non è pres.

Si dà atto che è presente l'interprete di lingua _____

Sig. _____

che ammonito a norma dell'art. 146 c.p.p., viene invitato e prestare l'ufficio.

Si dà atto che non sono presenti _____

in quanto _____

Il Pubblico Ministero _____

Altre parti o persone interessate _____

i difensori _____

Il G. si riunisce per deliberare alle ore 12,13. Pionter, alle ore 12,21
Quindi il Giudice emette la allegata / seguente ordinanza sent. Not. contestuale
la immediata lettura della sentenza.

Chiuso alle ore 12,21 del 21/2/2011

Letto e sottoscritto

Tolmezzo, li 21/2/2011

Il Cancelliere

dott. Totis Manilla

IL GIUDICE

dott. L. Massarelli

NR.	██/10	R.G. notizie di reato
NR	██/10	R.G. G.I.P.

NR	██/11	Reg.Sent.
----	-------	-----------

Depositata il Contestuale
 Irrevocabile il _____
 artt. 27/28 n.a. il _____
 scheda il _____
 C.Penale n. _____



TRIBUNALE DI TOLMEZZO
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Lorenzo Massarelli all'udienza camerale del 21.02.2011 ha pronunciato e pubblicato mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

██████ nato il 12.01.██ a ████████ (UD) e residente a ████████ (UD)
 in via ████████ n. ███, ivi domiciliato (dom.el.art. 161 c.p.p.), libero, assente

Difensore: Avv. Giacomino DI DOI del Foro di Tolmezzo – di fiducia e proc. speciale –
 assente

I M P U T A T O

Della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista e punita dall'art. 186 co. 2 lett. c) D.Lvo 30.04.1992, nr. 285 e succ. modif. (Codice della Strada) (da ultimo Legge 15.07.2009 nr. 94, in vigore dall'08.08.2009), perché guidava il veicolo ████████ targata ████████ in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, essendo stato rilevato un valore superiore a 1.50 g/l.

- essendo risultato che il reato è stato commesso alle ore 03.00 e quindi tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (art. 186 co. 2 sexies CdS, introdotto dall'art. 3 co. 55 della Legge 15.07.2009 nr. 94 in vigore dall'08.08.2009).

In ████████ (Ud) in data ████████ 2010.

/

A.

Fatto e diritto

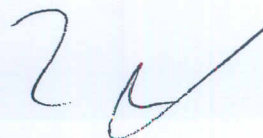
Nel corso delle indagini preliminari l'indagato avanzava istanza di definizione del procedimento con applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., su cui il P.M. esprimeva il proprio consenso.

Veniva fissata l'odierna udienza in camera di consiglio per sentire le parti su tale ipotesi di definizione del procedimento.

In concreto le parti chiedono l'applicazione al [REDACTED] della pena finale di mesi 2 di arresto e di € 1.400 di ammenda, il tutto così determinato: pena base = mesi 3 di arresto ed € 1.500 di ammenda; aumentata la pena pecuniaria per l'aggravante speciale a mesi 3 di arresto ed € 2.100 di ammenda; infine ridotta come sopra ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il tutto con conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Ciò posto, questo giudice osserva: 1) non sussistono, in primo luogo, i presupposti per la pronunzia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., attesa anzi l'avvenuta acquisizione di elementi di colpevolezza a carico dell'imputato (vedi, in particolare, le annotazioni di p.g. e gli altri atti contenuti nel fascicolo del P.M.); 2) alla condotta in parola risulta attribuito un esatto *nomen iuris*; 3) la pena invocata, mentre non eccede i limiti previsti nel primo comma dell'art. 444 c.p.p., appare congrua in relazione all'entità oggettiva e soggettiva del fatto, valutata alla stregua dei criteri fissati nell'art. 133 c.p. e 27 Cost.; 4) conseguentemente all'imputato può ben essere applicata la pena finale come sopra determinata; 5) ricorrono, altresì, le condizioni di legge per la conversione della pena.

Alla presente sentenza di condanna (art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p.) deve poi seguire l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione addebitata, ovvero la sospensione della patente ex art. 186, comma 2 lett. C, C.d.S., che si stima congrua nel termine di 36 mesi attesi i due precedenti identici e recenti, compreso il raddoppio per l'utilizzo di auto di terzi.



P.Q.M.

Il Giudice per le indagini preliminari, visti gli artt. 444 e segg. c.p.p., su conforme richiesta delle parti, **applica** a [REDACTED] [REDACTED], (applicata la più mite legge vigente alla data del fatto – maggio 2010) con aumento per l'aggravante contestata e diminuzione per il rito, la pena di giorni 60 di arresto e di € 1.400 di ammenda;

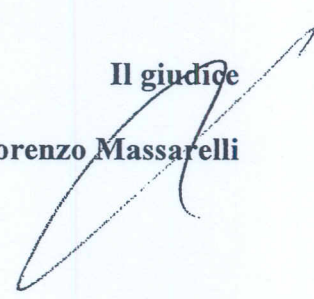
visto l'art. 186 comma 9 *bis* CdS (che richiama l'art. 54 D.Lgs. n° 274/2000 e di conseguenza l'art. 3 D.M. 26.3.2001), **sostituisce** la pena di cui sopra con la prestazione del lavoro di pubblica utilità per giorni 66, rientrante in via prioritaria nel campo della sicurezza stradale, presso la struttura convenzionata Comune di Gemona d.F. (UD)

affida il controllo sulla condotta del condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena alternativa, e, in mancanza, al comando CC territorialmente competente;

visto l'art. 186, comma 2 lett. C, C.d.S., **sospende** la patente di guida rilasciata all'imputata per il periodo di 36 mesi.

Tolmezzo, 21 febbraio 2011

Il giudice
Lorenzo Massarelli



AVV. GIACOMINO DI DOI
AVV. BARBARA COMPARETTI
Via Roma n. 32 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 41479 - Fax 0433 469404
e-mail: avvdiuidoicomparetti@libero.it

21 ko (chiuso) 145CLL
ORIGINAL

TRIBUNALE di TOLMEZZO**DEPOSITATO****27 SET 2011****ISTANZA****Tribunale di Tolmezzo**

OGGETTO: Istanza per la fissazione dell'udienza ex art. 186 co. 9 bis C.d.S.; istanza per il signor [REDACTED] nato a [REDACTED] (UD) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n. [REDACTED], imputato nel procedimento penale n. [REDACTED]/2010 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo (UD).

Il sottoscritto avv. Giacomino Di DOI difensore di fiducia per nomina in atti del signor [REDACTED] nato a [REDACTED] (UD) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n. [REDACTED], imputato nel procedimento penale di cui all'oggetto

premette che:

All'udienza camerale del 21.02.2011, il G.I.P. del Tribunale di Tolmezzo dott. Lorenzo Mussarelli, vista l'istanza avanzata dall'indagato, imputato per il reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2 sexies C.d.S., di definire il procedimento con applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. su cui il P.M. esprimeva il proprio consenso, applicava a [REDACTED], con sentenza penale n. [REDACTED]/11, la pena di giorni 60 di arresto e di Euro 1.400,00 di ammenda;

Visto l'art. 186 comma 9 bis C.d.S. sostituiva la pena di cui sopra con la prestazione del lavoro di pubblica utilità per giorni 66 presso la struttura convenzionata Comune di Gemona del Friuli (UD);

Visto l'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. sospendeva la patente di guida per il periodo di 36 mesi;

Con comunicazione del 06 settembre 2011, prot. n. 23439, il Comune di Gemona del Friuli attestava che il signor [REDACTED] aveva svolto un totale di 132 ore (pari a 66 giorni) di lavoro di pubblica utilità presso il Comune medesimo dal 01.08.2011 al 30.08.2011, come emerge dagli statini segna presenze che si allega alla presente, specificando

che lo stesso aveva svolto correttamente i compiti affidatigli mantenendo sempre un comportamento consono all'ambiente di lavoro in cui si trovava (doc. n. 01);

La comunicazione di cui sopra veniva altresì indirizzata al Ministero della Giustizia - Direzione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine;

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto difensore, in nome e per conto del signor [REDACTED],

CHIEDE

che il Giudice competente, visto l'art. 186 comma 9 bis C.d.S., visto quanto esposto in narrativa, voglia fissare nuova udienza e dichiarare estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente;

Si producono i seguenti documenti:

01) Copia comunicazione del Comune di Gemona del Friuli;

Tolmezzo il 26 settembre 2011.

Avv. Giacomino Di Doi.

[Signature]

*U^o si fine l'udienza del 17.12.11, ore 9.30,
per sentire le parti -*

Conquinate Relazione U&PE -

Notifica a cautelate, PR e difeso -

Tel. 30/9/11

mk

TRIEVE
DEPO
OSCO

[Signature]
ASSUNTI

[Signature]



COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

Prot. [REDACTED]

Gemona del Friuli, 6 settembre 2011

Al Ministero della Giustizia
Direzione dell'Ufficio Esecuzione
Penale Esterna
Via Trento, 67
33100 Udine

Fax. 0432/508847

Spett.
Avv. Giacomino Di Doi
Via Roma, 32
33028 TOLMEZZO (UD)

Fax. 0433/469404

OGGETTO: attività di Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 186 c. 9 bis - C.d.S.
relativa al sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

Con riferimento alla sentenza penale n. [REDACTED]/11 del GIP di Tolmezzo, si attesta che il sig. [REDACTED] ha svolto un totale di 132 ore (pari a 66 giorni) di lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Gemona del Friuli dal 01/08/11 al 30/08/11. Si allega le copie degli statini segnapresenze in cui risultano le timbrature elettroniche effettuate dal sig. [REDACTED].

Il sig. [REDACTED] ha svolto correttamente i compiti affidatigli ed ha sempre mantenuto un comportamento consono all'ambiente di lavoro in cui si trovava.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
servizi demografici, attività culturali ed attività sportive e ricreative
dott. Giorgio Valent*



avv. GIACOMINO DI DOI

Patrocinante in Cassazione

avv. BARBARA COMPARETTI

Ill.mo

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Giancarlo Buonocore

33028 TOLMEZZO (UD)

Procedimento penale n. [REDACTED]/10 R.G.N.R.

Procedimento penale n. [REDACTED]/10 R.G.G.I.P.

Decreto Penale n. [REDACTED]/10 D.P. di data 01.09.2010

Il sottoscritto avv. Giacomino Di Doi difensore di fiducia di [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (UD) e residente a [REDACTED] (UD) in Via [REDACTED] n. [REDACTED] imputato nel procedimento penale n. [REDACTED]/10 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, in ordine alla "contravvenzione p. e. p. dall'art. 186, co. 1 e 2, lett. C D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada perché guidava il veicolo [REDACTED] tg. [REDACTED] in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di sostanze alcoliche, essendo stato rilevato un valore superiore a 1,50 g/l; essendo risultato che il reato è stato commesso alle ore 03.00 e quindi tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (art. 186 co. 2 sexies C.d.S., introdotto dall'art. 3 co. 55 della Legge 15.07.2009 nr. 94 in vigore dall'08.08.2009). In [REDACTED] (UD) in data 30.05.2010".

premesse che

in data 30.09.2010 il sottoscritto difensore depositava, in nome e per conto del suo assistito [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (UD) e residente a [REDACTED] (UD) in Via [REDACTED] n. [REDACTED], opposizione avverso il decreto penale n. [REDACTED]/10 D.P. del Giudice per le Indagini Preliminari dott. Giuliano Berardi del Tribunale di Tolmezzo, emesso in data 01 settembre 2010, notificato a mezzo fax in data 03.09.2010, col quale il signor [REDACTED] veniva condannato, riconosciuta la diminuzione ex art. 459 c.2 C.p.p., alla pena di Euro 12.250,00 di ammenda (di cui Euro 11.250,00 in sostituzione di giorni 45 – quarantacinque – di arresto);

in data 30.09.2010 gli veniva notificato decreto di fissazione del termine per il P.M. a seguito di opposizione a decreto penale; provvedeva a questo punto a richiedere 2 copie autentiche dello stesso e a notificarle alla cancelleria del Pubblico Ministero;

in data 26.10.2010 gli veniva notificata l'opposizione a decreto penale con pedissequo provvedimento del Procuratore che esprimeva allo stato il "NON CONSENSO" in considerazione della necessità di indicare l'ente presso il quale il signore [REDACTED] avrebbe dovuto svolgere il servizio di Pubblica Utilità;

il sottoscritto difensore ha inoltrato richiesta di affidamento ai lavori di pubblica utilità al Comune di Gemona del Friuli in data 19.10.2010;

tutto ciò premesso e ritenuto

CHIEDE

che l'Ill.mo Procuratore esprima il proprio consenso alla richiesta di applicazione pena presentata.

Si allega:

01) Copia della raccomandata A.R. inviata al Comune di Gemona del Friuli in data 19.10.2010;

Tolmezzo li 09 novembre 2010.

Avv. Giacomino Di Doi

Studio Legale Associato

avv. GIACOMINO DI DOI
Patrocinante in Cassazione

avv. BARBARA COMPARETTI

in.mio

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
c/o Tribunale di Tolmezzo
33028 TOLMEZZO (UD)

Procedimento penale n. [REDACTED]/10 R.G.N.R.
Procedimento penale n. [REDACTED]/10 R.G.G.I.P.
Decreto Penale n. [REDACTED]/10 D.P. di data 01.09.2010

Il sottoscritto avv. Giacomino Di DOI difensore di fiducia di [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (UD) e residente a [REDACTED] (UD) in Via [REDACTED] n. [REDACTED] imputato nel procedimento penale n. [REDACTED]/10 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, in ordine alla "contravvenzione p. e. p. dall'art. 186, co. 1 e 2, lett. C D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada perché guidava il veicolo [REDACTED] tg. [REDACTED] in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di sostanze alcoliche, essendo stato rilevato un valore superiore a 1,50 g/l; essendo risultato che il reato è stato commesso alle ore 03.00 e quindi tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (art. 186 co. 2 sexies C.d.S., introdotto dall'art. 3 co. 55 della Legge 15.07.2009 nr. 94 in vigore dall'08.08.2009). In [REDACTED] (UD) in data 30.05.2010".

dichiara

di proporre opposizione in nome e per conto del suo assistito [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (UD) e residente a [REDACTED] (UD) in Via [REDACTED] n. [REDACTED] avverso il decreto penale n. [REDACTED]/10 D.P. del Giudice per le Indagini Preliminari dott. Giuliano Berardi del Tribunale di Tolmezzo, emesso in data 01 settembre 2010, notificato a mezzo fax in data 03.09.2010, col quale il signor [REDACTED] veniva condannato, riconosciuta la diminuzione ex art. 459 c.2 C.p.p., alla pena di Euro 12.250,00 di ammenda (di cui Euro 11.250,00 in sostituzione di giorni 45 - quarantacinque - di arresto).

Propone, per il suo assistito, opposizione al Decreto Penale n. [REDACTED]/2010 D.P. del 01 settembre 2010 con richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini:

che nel predetto procedimento penale venga applicata la seguente pena:

- pena base: Euro 1.500,00 di ammenda e mesi 3 di arresto - aumento per l'aggravante del 186 co. 2 sexies - a Euro 2.100,00 di ammenda e mesi 3 di arresto, **diminuzione per il rito ex art. 444 c.p.p. e ss. c.p.p.: mesi 2 di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda**
- con conversione dei mesi 2 di arresto nella corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00 di ammenda;
- pena finale Euro 16.400,00 di ammenda;

La richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. è subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Uscita a [REDACTED]

[REDACTED]

Imp. 79/10
TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Dott. Di DOI
30/11/10
Dott. Di DOI

CHIEDE

che la pena detentiva e pecuniaria venga sostituita, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D. Lg. vo 28 agosto 200 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

Pena finale: mesi 2 e giorni 5 di svolgimento di lavoro di pubblica utilità con ogni conseguenza di legge all'esito dello svolgimento dello stesso.

Tolmezzo li 28 settembre 2010.

Avv. Giacomino Di Poi
Giacomino Di Poi

Per il consenso
Il Pubblico Ministero
dr. Giancarlo Buonocore

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TOLMEZZO

no
esprime allo Stato NON
CONSENSO in qualsiasi modo
reante pot. inoltre l'auto
presso il quale si dovrebbe
volgere il servizio sostitutivo
lunedì 30/09/10 D.M. con
vino all'età 33 anni 30/09/10
disposizioni nella competenza
penale del GdP parte
di 2 persone - 1 persona
degli altri - 1 persona
per con riserva
16 OTT 2010

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Giancarlo Buonocore

N. [REDACTED]/10 R.G.N.R.
N. [REDACTED]/10 R.G.GIP

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI
FISSAZIONE DEL TERMINE PER IL P.M.
A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA
- art. 464 comma 1 c.p.p.p -

Il Giudice per le indagini preliminari dott. *Giuliano Berardi*

Letta l'opposizione mediante richiesta di applicazione della pena, al D.P. [REDACTED]/10 del 01/09/2010 formulata dalla Avv Di Doi difensore di fiducia e procuratore speciale di [REDACTED] [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED] ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 464 c.p.p.

FISSA

In giorni 15 decorrenti dalla notifica del presente decreto il termine entro il quale il Pubblico Ministero può esprimere il proprio consenso.

Dispone che il presente decreto e la richiesta siano notificati al Pubblico Ministero a cura dell'opponente entro il 30/10/10

Si prega, in caso di consenso, di specificare la tipologia e le modalità del lavoro di pubblica utilità con indicazione del fine

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tolmezzo, il 30/3/2010

Il Cancelliere C1
Assunta Marini

IL GIUDICE
dott. BERARDI GIULIANO

Depositata in Cancelleria il 30/10/10

Il Cancelliere C1
Assunta Marini

PROCURA DELLA REPUBBLICA TOLMEZZO
15. OTT. 2010
N. G. MARINOTTI

L'OPERATORE GIUDIZIARIO E:
(Luisa Gorzan)

Copia conforme al originale
30/10/10

e modifica di difensore et art. 448 co2 bis cpp

N.	██/10	R.G.GIP
----	-------	---------

N.	██	10	D.P.
di data 1.9.20			

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Opposizione N.	dd.
Esecutivo il	
artt. 27/28 n.a. il	
scheda il	
C.Penale n.	

DECRETO PENALE DI CONDANNA

- art. 460 c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI presso il Tribunale di Tolmezzo dott. Giuliano Berardi

Letti gli atti nel procedimento n. █/10 RGNR e █/10 RGIP iscritto nel registro delle notizie di reato in data 01.06.2010. Esaminata la richiesta del PUBBLICO MINISTERO dott. Giancarlo Buonocore in data 01.07.2010 con la quale si chiede l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di

██████ nato il █.█.█ a ████████ (UD) residente in ████████ (UD) via ████████ n. █, ivi domiciliato (dom.el.art. 161 cpp)

IMPUTATO

vedi foglio allegato facente parte integrante del presente decreto

Difensore avv. Giacomino DI DOI del Foro di Tolmezzo - di ufficio -

Ritenuto:

- che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio;
- che sulla base degli atti d'indagine non emergono elementi che consentono il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129.c.p.p.;
- che può applicarsi esclusivamente una pena pecuniaria anche per effetto della ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sostituzione della pena detentiva, ex art. 53 e segg. legge 689/1981;
- che sussistono i presupposti di legge per l'emissione del decreto penale di condanna, essendo la penale responsabilità provata in base agli atti delle indagini preliminari;
- che la pena richiesta dal Pubblico Ministero è equa (pb. euro 1500 di ammenda e mesi 3 di arresto, aumentati ai sensi del comma 2 sexies a euro 2000 di ammenda e mesi 3 di arresto, diminuiti ex art. 459 c. 2 cpp a euro 1000 di ammenda e giorni 45 di arresto, sostituita la pena detentiva in quella pecuniaria di euro 11250, pena finale euro 12250 di ammenda);
- che il rito comporta la non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta privata;
- che il rito esclude il pagamento delle spese del procedimento con eccezione di quelle relative alla custodia dei beni in sequestro e delle altre di legge;

-che il rito esclude l'applicazione delle pene accessorie, ma non delle sanzioni amministrative;
-che può essere disposta la rateizzazione della pena pecuniaria su richiesta dell'imputato.
-che può essere concessa la diminuzione della pena prevista dall'art. 459 CPP per la procedura della condanna per decreto, in considerazione della modesta gravità del fatto;

Visti gli artt. 459 e segg. c.p.p.

P. Q. M.

Riconosciuta la diminuzione ex art. 459.2 cpp, condanna

[REDACTED] nato il **10.03.1974** a **[REDACTED]** (UD)

in ordine al reato di cui sopra, alla pena di euro 12.250,00 di ammenda (di cui euro 11.250,00 in sostituzione di giorni 45 – quarantacinque - di arresto);

Applica al predetto imputato la sanzione amministrativa sospensione della patente di guida per il periodo di anni 2 (due)

ORDINA la notifica del presente provvedimento al difensore avv. Giacomino Di Doi del Foro di Tolmezzo – ex art. 20 L 06/03/01 n° 60.

avverte

- ⇒ che l'imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, **opposizione** entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi;
- ⇒ che l'imputato può chiedere, con l'opposizione, il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato ex artt. 438, 443 c.p.p. o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p (c.d. "patteggiamento")., oppure può presentare, contestualmente all'opposizione, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione ai sensi degli artt.162 e 162 bis c.p.; nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non avrà più la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o il "patteggiamento" o l'oblazione;
- ⇒ che il presente decreto penale, anche se divenuto esecutivo **in mancanza di opposizione**, non avrà efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile o amministrativo, e che il reato si estinguerà se nel termine di cinque anni (se delitto) o di due anni (se contravvenzione) il condannato non commetterà un delitto o una contravvenzione della stessa indole; con l'estinzione del reato si estinguerà ogni effetto penale della condanna; Il decreto penale comporta l'esclusione delle pene accessorie, della confisca (tranne i casi di confisca obbligatoria ex art.240 c.p.) e delle spese del procedimento;
- ⇒ che l'imputato deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi, o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza;
- ⇒ che, in caso di mancata comunicazione di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il presente decreto è notificato. Se la notifica del domicilio dichiarato o eletto diviene impossibile le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 c.p.p.).

ordina

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tolmezzo, li 1.9.2010

X Il Cancelliere C1
Assunta Marini

Depositato in Cancelleria il 2.9.10

X Il Cancelliere C1
Assunta Marini

IL GIUDICE
dott. Giuliano BERARDI

15



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
TOLMEZZO

tel. 0433/485599- fax 0433/2841

N. 10/C [REDACTED] R. G. Notizie di reato

N. [REDACTED] R. G. GIP

RICHIESTA DI DECRETO PENALE DI CONDANNA

- artt.459 e ss. gg. c.p.p.-

Al Sig.

Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale - SEDE -

Il Pubblico Ministero dr. Giancarlo BUONOCORE,
visti gli atti del procedimento nei confronti di:

DEPOSITATO

- 1 Lug. 2010

TRIBUNALE TOLMEZZO

> [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (UD) residente
in [REDACTED] (UD)-VIA [REDACTED] N° [REDACTED] ivi domiciliato (DOM.EL.ART 161
CPP) difeso da AVV. GIACOMINO DI DOI del Foro di TOLMEZZO .

I M P U T A T O

della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista e punita dall'art. 186 co. 2 lett. c) D.Lvo 30.04.1992, nr. 285 e succ. modif. (Codice della Strada) (da ultimo Legge 15.07.2009 nr. 94, in vigore dall'08.08.2009), perché guidava il veicolo [REDACTED] targata [REDACTED] in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, essendo stato rilevato un valore superiore a 1.50 g/l.

- essendo risultato che il reato è stato commesso alle ore 03.00 e quindi tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (art. 186 co. 2 sexies CdS, introdotto dall'art. 3 co. 55 della Legge 15.07.2009 nr. 94 in vigore dall'08.08.2009)

In [REDACTED] (Ud) in data 30 maggio 2010

ritenuto che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio e che la pena detentiva prevista dalla legge può venire sostituita ai sensi degli artt. 53 e segg. della L. 24.11.1981 nr. 689, ritenuta la scarsa gravità del fatto e la assenza di condizioni soggettive ed oggettive ostative;

rilevato che alla pena così sostituita va aggiunta quella pecuniaria;

No

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO

pag.

2

considerato che sussistono i presupposti di legge per l'emissione del decreto penale di condanna e che la penale responsabilità dell'imputato appare provata dagli atti, senza necessità di ulteriori indagini;

di cui si fa

ritenuto che la pena, considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p., può venire determinata nella misura seguente:

p.b.:

1.500€ di ammenda e mesi 3 di arresto - aumento per l'aggravante del 186 co. 2 sexies - a 2.000 € di ammenda e mesi 3 di arresto, diminuiti ex art. 459 co. 2 c.p.p. a 1.000 € di ammenda e gg. 45 di arresto, sostituita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di 11.250 €, per un totale di 12.250 € di ammenda.

CHIEDE

l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato di cui sopra per il reato di cui sopra,

alla pena di euro 12.250,00 di ammenda, con i provvedimenti amministrativi di legge imposti dal Codice della Strada,

la sospensione della patente di anni 2 (due), per aver guidato autovettura di proprietà di terzi.

MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Tolmezzo, li 1 LUG. 2010

IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Giancarlo BUONOCORE

Pervenuta /depositata nella Cancelleria del Giudice il _____